



CROCE

18860/2008

REPUBBLICA ITALIANA

ORIGINALE

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Oggetto

Ricorso avverso
decisione C. nazionale
ingegneri (elettorali)

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. Fabio MAZZA - Presidente -

R.G.N. 7084/07

Dott. Camillo FILADORO - Consigliere -

Cron. 18860

Dott. Mario FINOCCHIARO - Rel. Consigliere -

Rep.

Dott. Nino FICO - Consigliere -

Ud. 11/06/08

Dott. Paolo D'AMICO - Consigliere -

ha pronunciato la seguente



S E N T E N Z A

sul ricorso proposto da:

ROSSI FRANCESCO DUILIO, in proprio e quale presidente

del Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri della

Provincia di Roma, CAPPIELLO CARLA, in proprio e quale

vice presidente del Consiglio dell'Ordine degli

Ingegneri della Provincia di Roma, elettivamente

domiciliati in ROMA VIALE PARIOLI 180, presso lo

studio dell'avvocato SANINO MARIO, che li difende

unitamente all'avvocato GALLI DOMENICO, giusta delega

in atti;

- ricorrenti -

2008

contro

1202

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del ministro



pro-tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso gli Uffici dell'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che lo difende ope legis;

- controricorrente -

contro

DEL PARCO MICHELE, ALOIA ERMANNO, CROCE GIUSEPPE, elettivamente domiciliati in ROMA CORSO DEL RINASCIMENTO 11, presso lo studio dell'avvocato GIOVANNI PELLEGRINO, che li difende unitamente all'avvocato PELLEGRINO GIANLUIGI, giusta delega in atti;

- controricorrenti -

nonchè contro

DEL PARCO RUFFINO, SATRAGNO ENRICO, BARTOMEOLI EMILIANO, MARCONI PAOLO, LOPPO GIOVANNINO, BARISI GIANCARLO, SEPE MONTI ARCANGELO, VIGGIANO FELICE, FERRARI CLAUDIO, CROCE ARISTIDE, ROCCHETTI FABRIZIO;

- intimati -

avverso la decisione n. 5/07 del CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI DI ROMA, emessa il 26/01/07, depositata il 9/02/07;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/06/08 dal Consigliere Dott. Mario FINOCCHIARO;

udito l'Avvocato Mario SANINO;



udito l'Avvocato Gianluigi PELLEGRINO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. Carmelo SGROI, che ha concluso per

l'inammissibilità del ricorso.

INCHIESTA

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto 26 - 27 febbraio 2007 l'ing. ROSSI Francesco Duilio, sia in proprio che quale presidente del Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri della provincia di Roma, e CAPPIELLO Carla, sia in proprio che quale vice presidente dello stesso Consiglio dell'Ordine, hanno proposto ricorso, innanzi questa Corte Suprema di Cassazione, avverso la decisione del Consiglio Nazionale degli Ingegneri 9 febbraio 2007, n. 5, nei confronti, da un lato, degli ingegneri ROCCHETTI Fabrizio, DEL PARCO Ruffino, DEL PARCO Michele, ALOIA Ermanno, CROCE Giuseppe, SATRAGNO Enrico, BARTOMEOLI Emiliano, MARCONI Paolo, LOPPO Giovannino, BARISI Giancarlo, SEPE MONTI Arcangelo, VIGGIANO Felice, FERRARI Claudio, CROCE Aristide, dall'altro, del Ministero della Giustizia, affidato a sette motivi e illustrato da memoria.

Costituitisi in giudizio gli ingegneri ALOIA Ermanno, CROCE Giuseppe e DEL PARCO Michele, nonché il Ministero della Giustizia, i contro ricorrenti hanno chiesto il rigetto del ricorso, di cui hanno eccepito, per un verso, la inammissibilità, per altro, la infondatezza.

Non hanno svolto attività difensiva, in questa sede, gli altri intimati.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Come evidenziato dal relatore nel corso della odierna udienza di discussione, alla presenza dei difensori sia dei ricorrenti che dei contro ricorrenti ALOIA, CROCE e DEL PARCO, e come sollecitato dal P.G., il proposto ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Alla luce delle considerazioni che seguono.

Come accennato in parte espositiva e come risulta in modo non equivoco dalla stessa letterale, formulazione del ricorso [cfr. p. 1 dello stesso, ultimo rigo] nonché dalla memoria ex art. 378 c.p.c., i ricorrenti hanno inteso impugnare, innanzi questa Corte Suprema di Cassazione "la decisione del Consiglio Nazionale degli Ingegneri 9 febbraio 2007 n. 5".

Conseguentemente i ricorrenti:

- da un lato, hanno depositato, in cancelleria - nel rispetto dei termini di cui all'art. 369 c.p.c. e con l'osservanza delle formalità del caso - copia autentica della decisione impugnata (del 9 febbraio 2007, n. 5);


- dall'altro hanno chiesto - a norma dell'art. 369, comma 3, c.p.c. alla Cancelleria del Consiglio Nazionale degli Ingegneri la trasmissione alla cancelleria della corte di cassazione, del fascicolo di ufficio (richiesta puntualmente depositata con il ricorso) re-

lativo al procedimento conclusosi con la decisione n. 5.

Non controverso quanto precede si osserva che i ricorrenti assumono che con la decisione sopra ricordata (n. 5 del 2007) il Consiglio Nazionale degli Ingegneri "ha accolto il reclamo proposto dagli ingegneri odierni resistenti avverso le elezioni svolte dal Consiglio dell'Ordine della Provincia di Roma e, per l'effetto, annullato l'impugnato procedimento elettorale del Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma, a seguito delle operazioni di voto terminate il 22 ottobre 2005, con ogni conseguenza di legge".

In realtà, come risulta da una lettura - seppur superficiale - della decisione che i ricorrenti hanno inteso impugnare, quest'ultima (del 26 gennaio - 9 febbraio 2007, n. 5), non solo è stata resa tra soggetti parzialmente diversi, rispetto a quelli evocati in giudizio in questa sede, ma ha un oggetto e un contenuto totalmente diverso.

Con tale pronunzia, infatti, il Consiglio Nazionale degli Ingegneri ha rigettato il reclamo proposto dagli ingegneri CROCE Giuseppe e MARCELLI Camillo avverso il risultato delle elezioni del Consiglio dell'ordine degli Ingegneri della provincia di Roma per il quadriennio 2005-2009 siccome irricevibile.



Certo quanto precede, certo che non esiste alcuna relazione tra il contenuto della decisione impugnata e le censure svolte nel complesso, articolato, ricorso oggi all'esame, è palese che deve dichiararsi la inammissibilità del proposto ricorso.

Vuoi perché vengono censurate affermazioni, e proposizioni, non presenti nella decisione impugnata, vuoi perché - comunque - a tutto concedere, rispetto a questa il Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri di Roma (l'unico degli odierni ricorrenti presente in quel giudizio) essendo risultato vincitore e non soccombente è privo di interesse alla proposizione del ricorso stesso (cfr. art. 100 c.p.c.).

Per completezza di esposizione si osserva che è presente - ancorché del tutto irrualmente - atteso che manca qualsiasi attestazione della Cancelleria di questa Corte quanto alla data e alle modalità della sua acquisizione - copia della diversa (rispetto a quella oggetto di ricorso) decisione del Consiglio Nazionale degli Ingegneri 26 gennaio - 9 febbraio 2007, n. 4 che, in effetti, ha un contenuto compatibile con le censure svolte nel ricorso, atteso che il suo dispositivo reca la seguente statuizione "il Consiglio Nazionale degli Ingegneri per quanto sopra accoglie il reclamo e, per l'effetto, annulla l'impugnato procedimento elettorale

del Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma, a seguito delle operazioni di voto terminate il 22 ottobre 2005, con ogni conseguenza di legge, come in motivazione".




La circostanza è irrilevante, al fine del decidere. Sotto diversi, concorrenti, profili.

In primo luogo era, eventualmente, onere dei ricorrenti, dedurre, e dimostrare, di essere incorsi in un errore materiale, nella redazione del ricorso, sì che là ove è scritto che il ricorso è diretto all' annullamento della decisione del Consiglio Nazionale degli Ingegneri 9 febbraio 2007 n. 5, lo stesso deve leggersi "annullamento della decisione del Consiglio Nazionale degli Ingegneri 9 febbraio 2007 n. 4".

Poiché nulla è stato mai dedotto al riguardo, dai ricorrenti, né nella memoria ex art. 378 c.p.c., né nel corso della odierna discussione, è palese la inammissibilità di ogni rilievo, d'ufficio, di tale errore.

In secondo luogo, la circostanza (puntualmente evidenziata sopra), che i ricorrenti hanno, tempestivamente, depositato entro i termini di cui all'art. 369 c.p.c. proprio la decisione n. 5 (e non quella n. 4) e chiesto al Consiglio Nazionale degli Ingegneri la trasmissione del fascicolo di ufficio relativo alla deci-



sione n. 5 esclude che si sia a fronte di un errore di scritturazione del ricorso.

In terzo e ultimo luogo, infine, e concludendo sul punto, si osserva che la copia autentica [del tutto irritualmente acquisita agli atti] della decisione n. 4 risulta rilasciata il 4 luglio 2007.

E' palese, per l'effetto, che la stessa non può essere stata depositata, nel fascicolo dei ricorrenti, in epoca anteriore a tale ultima data [4 luglio 2007].

Poiché il ricorso è stato proposto con atto notificato ai vari intimati il 26-27 febbraio 2007 è di palmaria evidenza che anche nell'eventualità volesse accedersi [ma la circostanza deve escludersi alla luce delle considerazioni che precedono] che in realtà i ricorrenti hanno inteso gravare di ricorso per cassazione la decisione n. 4 (e non quella n. 5) il ricorso non potrebbe che essere dichiarato, comunque, improcedibile.

Risulta, infatti, palesemente violato l'art. 369 c.p.c..

In forza di tale disposizione, come noto, "il ricorso [per cassazione] deve essere depositato nella cancelleria della corte, a pena di improcedibilità nel termine di giorni venti dall'ultima notificazione alle parti contro le quali è proposto" [comma 1] e "insieme col ricorso debbono essere depositati, sempre a pena di

improcedibilità .. 2) copia autentica della sentenza o della decisione impugnata .."[comma 2, n. 2].

Essendo stata formata la copia autentica della decisione n. 4 del 2007 del Consiglio Nazionale degli Ingegneri [del tutto irritualmente in atti, con profili rilevanti, anche ex art. 88 c.p.c.] esclusivamente il 4 luglio 2007, allorché cioè erano ampiamente decorsi i termini tassativi indicati dall'art. 369 c.p.c., è evidente che il ricorso, qualora non si acceda alla tesi che lo stesso è inammissibile, dovrebbe comunque, essere dichiarato improcedibile.

Alla dichiarata inammissibilità del ricorso segue la condanna dei ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese di lite di questo giudizio di cassazione in favore dei contro ricorrenti, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte,

dichiara inammissibile il ricorso;

condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese di questo giudizio di Cassazione che liquida, in favore di ALOIA Ermanno, CROCE Giuseppe e DEL PARCO Michele in € 100,00 per spese e in € 1.500,00 per onorari, e, in favore del Ministero della Giustizia in € 1.500,00 per onorari, oltre spese depositate a debito.

Così deciso in Roma, nella camera di Consiglio della III sezione civile della Corte di Cassazione il giorno 11 giugno 2008.

Il consigliere relatore est.

[Handwritten signature]

Il presidente

[Handwritten signature]



L CANCELLIERE GI
Cass. Maria Aiello

[Handwritten signature]

DEPOSITATO IN CANCELLERIA



29 LUG 2008

Cass. Maria Aiello

[Handwritten signature]



9 / 0

N.5 COPIE: Legale
DIRITTI €: 0
BOLLI N.: 0
DAL SIG.: CROCE
IL: 31/07/2008

Numero: 18860

Anno: 2008

Civile

N.4 COPIE: Legale DIRITTI €: 0 BOLLI N.: 0 DAL SIG.: CROCE IL: 29/07/2008	N.1 COPIA: Legale DIRITTI €: 0 BOLLI N.: 0 DAL SIG.: CROCE IL: 29/07/2008	N.1 COPIA: Per Studio DIRITTI €: 3,1 BOLLI N.: 0 DAL SIG.: PELLEGRINO IL: 24/07/2008	N.1 COPIA: Per Studio DIRITTI €: 9,3 BOLLI N.: 0 DAL SIG.: GALLI IL: 14/07/2008
--	--	---	--

